

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (E CORRELATA)

Approfondimento

INQUADRAMENTO

In alcune ipotesi, tassative e insuscettibili di applicazione analogica, l'ordinamento riconosce al lavoratore l'accredito di **contributi figurativi**.

Si tratta di contributi che non sono effettivamente versati né dal lavoratore né dal datore di lavoro, ma il cui onere economico è sopportato direttamente dall'ente previdenziale o dai fondi pubblici appositamente stanziati.

La **contribuzione figurativa** trova la sua giustificazione nell'esigenza di consentire il completamento del rapporto previdenziale anche in riferimento ad alcuni periodi, ritenuti socialmente rilevanti, nei quali il lavoratore non ha potuto svolgere la propria attività di lavoro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

GLI EFFETTI DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

- a. Di norma, i contributi figurativi sono, al pari dei contributi effettivi, considerati utili tanto **ai fini della maturazione dei requisiti** di accesso alle prestazioni previdenziali (cd. contribuzione figurativa **a copertura**), quanto **in relazione alla misura** di quelle prestazioni (cd. contribuzione figurativa **a integrazione**).
- b. In materia pensionistica, tuttavia, sono previste alcune ipotesi in cui i contributi figurativi non sono utili per integrare il requisito contributivo di accesso alla prestazione, ma possono essere utilizzati solo allo scopo di integrare la misura della pensione.
 - bb. In particolare, per quanto riguarda le forme di pensionamento anticipato (pensione anticipata; quota 100, 102 e 103; opzione donna) è richiesto che **almeno 35 anni di contributi (1.820 settimane) siano effettivi**.
 - bbb. Di conseguenza, sono esclusi dal computo dei 35 anni di anzianità contributiva i contributi figurativi accreditati per malattia, infortunio e disoccupazione (sono, invece, sempre computati i contributi figurativi per maternità).
- c. Occorre segnalare, inoltre, che ai sensi del d.lgs. 503/1992, ai fini del diritto alla pensione anticipata in favore di quanti non hanno contribuzione previdenziale anteriore al 1° gennaio 1993, i periodi figurativi computabili non possono superare complessivamente cinque anni.

LE MODALITÀ E LE IPOTESI DI ACCREDITO

La contribuzione figurativa è accreditabile a condizione che il relativo periodo temporale **non sia coperto da altro tipo di contribuzione** (effettiva, volontaria, figurativa, correlata, da riscatto).

La contribuzione figurativa è accreditata:

- **d'ufficio:** es. per quanto riguarda i periodi di disoccupazione indennizzata (NASpI, CIG, contratti di solidarietà), per prestazioni di invalidità (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità), ecc.; o
- **a richiesta** dell'interessato: es. servizio militare, congedo per maternità e paternità e congedo parentale, assenze per malattia del figlio, assenze retribuite assistenza di portatori di handicap, assenze per malattia ed infortunio (entro un massimo di 22 mesi), assenze per donazione di sangue o per donazione del midollo osseo, ecc.

Ai fini della semplificazione del rapporto tra ente previdenziale e cittadini, peraltro, dal 2013, non è più necessario presentare alcuna domanda di accredito della contribuzione figurativa, in quanto l'INPS procede in via automatica, salva la facoltà di rinuncia da parte del lavoratore interessato.

Fanno eccezione solo gli eventi collocati al di fuori del rapporto di lavoro, per i quali l'ente previdenziale non ha gli elementi di calcolo in assenza di comunicazione da parte del lavoratore (circolare INPS n. 11/2013).

LA CONTRIBUZIONE CORRELATA

Concettualmente simile alla contribuzione figurativa è la **contribuzione correlata**, che si distingue dalla prima in quanto **il relativo onere economico non è posto a carico dell'ente previdenziale o di fondi pubblici, bensì è sopportato direttamente dal datore di lavoro.**

Quest'ultimo, in casi specifici di risoluzione del rapporto di lavoro connessi all'adozione di misure di accompagnamento alla pensione, è tenuto a corrispondere all'INPS gli **oneri necessari per finanziare la copertura contributiva per il periodo mancante al conseguimento del diritto a pensione.**

La contribuzione correlata è dovuta nei casi di:

- a. **isopensione** (art. 4, legge n.92/2012);
- b. ricorso agli **assegni straordinari di accompagnamento alla pensione** erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26 e 33, d.lgs. n. 148/2015);
- c. **prestazione di accompagnamento alla pensione** nei contratti di espansione (art. 41, d.lgs. n. 148/2015).

La contribuzione correlata è rapportata alla media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni **ed è utile tanto ai fini del conseguimento dei requisiti per la pensione, che per la misura della stessa.**